

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nelle cause riunite iscritte a RGL n. 812/2020, n. 815/2020, n. 816/2020, n. 915/2020, n. 916/2020, n. 917/2020, n. 932/2020, n. 933/2020, n. 934/2020, n. 935/2020, n. 936/2020 promosse da:

_____ Franco, _____ Maria Teresa, _____ Maria, _____ Sabrina,
_____ Rosaria, _____ Renata, _____ Anna, _____ Maria Anna, _____
Stefano, _____ Giuseppina, _____ Alessandra, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi
Suttini

PARTE RICORRENTE

contro

I.F.M. - Industrial Food Mense spa, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gentile

PARTE CONVENUTA

Oggetto: ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con separati ricorsi, successivamente riuniti ex art. 151 att. cpc, i ricorrenti chiedevano condannare parte convenuta al pagamento delle somme in atti indicate a titolo di edr (elemento distinto della retribuzione) pari allo 0,60% di paga base e contingenza per 14 mensilità, a titolo di borse di studio previste in caso di partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'Ente bilaterale lavoro turismo, a cui non avevano potuto partecipare per colpa della convenuta, non in regola con il pagamento della quota di contribuzione all'Ente bilaterale; i ricorrenti _____ anche a titolo di Bonus economico a sostegno dell'educazione scolastica, riconosciuto per i figli a carico

frequentanti qualsiasi grado scolastico, in favore dei dipendenti di aziende in regola con il pagamento della quota di contribuzione;

parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso;

le domande sono parzialmente fondate;

parte convenuta applica il CCNL per i dipendenti da aziende e dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo, stipulato in data 8 febbraio 2018 e decorrente dal 1° gennaio 2018. Il CCNL applicato prevede un ente bilaterale con diverse articolazioni territoriali, che opera per la realizzazione di politiche, progetti e servizi in favore sia delle imprese sia dei lavoratori e delle lavoratrici dei settori cui si applica il CCNL. A livello nazionale l'ente è denominato EBNT (Ente Bilaterale Nazionale Turismo), per la provincia di Torino operava l'EBLT (Ente Bilaterale Lavoro Turismo), dal 2016 unitamente a EBT (Ente Bilaterale Terziario) della provincia di Torino;

l'art. 24 del CCNL prevede che "(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli altri Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo funzionamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti si danno atto che nel computo degli aumenti del presente Contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà della quota di cui al precedente comma 1. (3) Conseguentemente l'azienda che ometta il versamento della quota di cui al comma 1 è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 157 e la stessa rimane comunque obbligata, verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale.";

i ricorrenti lamentavano che la società convenuta non provvedeva al versamento della quota all'ente bilaterale e neppure pagava l'edr dovuto in alternativa. Parte convenuta sosteneva di aver versato all'Ente bilaterale di Torino le quote contrattuali pari allo 0,40% della paga base e della contingenza;

in esito all'istruttoria testimoniale emergeva che per le aziende come la convenuta, con più appalti sul territorio nazionale, il versamento dello 0,60% doveva essere effettuato all'ente nazionale, EBNT, che poi trasmetteva a quello provinciale le quote di competenza (teste Giardina), la convenuta non risultava nella banca dati dell'ente bilaterale nazionale, l'ente bilaterale terziario e turismo contattava la convenuta, che cominciava a fare dei versamenti, con bonifico e con F24, non c'era una regolarità nei pagamenti, le cifre erano diverse e anche le causali, non specificava per quanti dipendenti pagava e neppure se pagava per tutti i dipendenti di Torino (teste Busico). La convenuta versava delle somme che non coprivano l'intero debito, dichiarava di avere 630 dipendenti, e quindi avrebbe dovuto versare all'ente nazionale la quota per tutti i dipendenti, invece versava direttamente a quello per la provincia di Torino, ed in particolare a marzo 2019 effettuava un bonifico di € 1.246,71 con imputazione "quote arretrati Torino", ad aprile 2019 effettuava un bonifico di € 140,00 con imputazione "quota contributi Torino", a gennaio 2020 effettuava un pagamento di € 132,56 con F24 riferito a luglio 2019, erano gli unici pagamenti effettuati dalla data di entrata in vigore del CCNL del 2018, la convenuta non dichiarava quanti dipendenti aveva nella provincia di Torino, per cui non era possibile sapere se aveva pagato per tutti i dipendenti della provincia di Torino, i versamenti agli enti bilaterali erano previsti anche dal precedente CCNL (teste Giardina), in ogni caso la regolarità contributiva doveva essere valutata a livello nazionale, se l'azienda operava in più province era obbligata a pagare per tutti i dipendenti (teste Busico). Nel 2018 e nel 2019 l'Ente Bilaterale terziario della provincia di Torino organizzava centinaia di corsi di formazione appoggiandosi a diverse agenzie formative, i lavoratori mandavano le domande di partecipazione che l'Ente girava alle agenzie che organizzavano i corsi, le domande di partecipazione ai corsi venivano presentate via mail o per posta, nel 2018 la richiesta dei lavoratori veniva mandata con raccomandata con ricevuta di ritorno, nel 2019-2020 via mail, chi era iscritto al sindacato presentava la domanda tramite il sindacato, se si trattava di aziende non in regola con i versamenti delle quote la domanda veniva scartata, i rappresentanti e i funzionari sindacali dicevano ai lavoratori delle aziende non in regola con i versamenti che per quel motivo non sarebbero stati ammessi ai corsi (teste Giardina). Per i corsi di formazione era previsto il pagamento ai lavoratori di alcune ore di lezione, se l'azienda non era in regola con i contributi i lavoratori frequentanti il corso

non avrebbero potuto ottenere il pagamento delle ore (teste Busico). I lavoratori si lamentavano con il sindacato del fatto che l'Ente provinciale non dava il bonus per l'assistenza scolastica perché l'azienda non versava i contributi (teste Giardina), la direzione dell'ente bilaterale terziario e turismo diceva che con i pagamenti parziali il bonus educazione 2018-2019 non poteva essere pagato (teste Busico);

la domanda di pagamento dell'edr deve essere accolta, in quanto parte convenuta non forniva prova di aver interamente pagato la quota contrattuale di servizio relativa al periodo gennaio 2018 - agosto 2019, neppure con riferimento ai lavoratori operanti nella sola provincia di Torino.

parte ricorrente lamentava di non aver potuto usufruire dei corsi di formazione professionale e delle relative borse di studio in quanto l'ente bilaterale lavoro turismo non acquisiva le domande presentate, stante il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. I corsi prevedevano delle borse di studio in favore del corsista che si iscriveva di propria volontà e frequentava il corso fuori dell'orario di lavoro: parte ricorrente lamentava quindi non solo di aver perso l'occasione di acquisire una formazione utile ad accrescere la propria professionalità, ma anche di non aver potuto percepire le somme relative alle borse, stabilite dal regolamento dell'ente in 15 euro per ogni ora di frequenza ai corsi per un massimo di 16 ore. Ogni lavoratore la cui azienda era in regola con la contribuzione verso l'ente poteva quindi partecipare a due corsi all'anno;

come rilevato da parte convenuta i ricorrenti non provavano la presentazione all'ente bilaterale della domanda di partecipazione ai corsi di formazione professionale, né che i corsi si siano effettivamente svolti. produceva le domande di partecipazione ai corsi "Pillole di diritto del lavoro e lettura busta paga" e "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datate 18 febbraio 2019, la domanda di partecipazione al corso "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datata 6 febbraio 2019, le domande di partecipazione ai corsi "Pillole di diritto del lavoro e lettura busta paga" e "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datate 6 febbraio 2019, le domande di partecipazione ai corsi di "Pillole di diritto del lavoro e lettura busta paga" e "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datate 1° ottobre 2019, la domanda di partecipazione al corso "Come lavorare in gruppo in autonomia con i

colleghi e il capo" datata 6 febbraio 2019 e dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali datata 6 settembre 2019, la domanda di partecipazione al corso "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datata 7 febbraio 2019, NISI la domanda di partecipazione al corso "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datata 18 febbraio 2019, la domanda di partecipazione al corso "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datata 12 febbraio 2019, le domande di partecipazione ai corsi "Pillole di diritto del lavoro e lettura busta paga" e "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datate 18 febbraio 2019, la domanda di partecipazione al corso "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datata 18 febbraio 2019, le domande di partecipazione ai corsi "Pillole di diritto del lavoro e lettura busta paga" e "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datate 15 febbraio 2019. Le domande erano tutte prive di data certa, e neppure risultava provata la loro presentazione all'ente bilaterale. Inoltre non vi è prova che i corsi professionali indicati dai ricorrenti siano stati effettivamente organizzati e tenuti dall'ente bilaterale terziario o dall'ente bilaterale lavoro turismo. Non può quindi affermarsi che l'inadempimento della convenuta al pagamento delle quote contrattuali di servizio pari allo 0,40% di paga base e contingenza, abbia causato una diminuzione patrimoniale in capo ai ricorrenti;

in relazione al Bonus economico a sostegno dell'educazione scolastica, deve essere respinta la domanda proposta da , che non dimostrava di aver presentato la domanda di corresponsione del bonus. Deve invece essere accolta la domanda proposta da - che produceva la richiesta datata 9 novembre 2018 relativa alla figlia Giada, spedita in pari data all'ente bilaterale Lavoro Turismo - e da - che produceva la domanda in favore dei due figli minori datata 20 novembre 2018, respinta da EBLT in data 15 aprile 2019 per "Mancata evidenza delle detrazioni dei figli per i quali è richiesto il bonus, su busta paga propria o del coniuge o nella dichiarazione dei redditi, al fine di dimostrare che essi sono a carico". Si trattava di una risposta su modulo prestampato, fornita dall'ente sbarrando la relativa crocetta. Sullo stesso modulo risultava l'aggiunta manoscritta "azienda non aderente a questi enti bilaterali". La parte ricorrente produceva inoltre una comunicazione di Uiltucs inviata a mezzo pec in data 16 maggio 2019,

collegi e il capo" datata 6 febbraio 2019 e dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali datata 6 settembre 2019, la domanda di partecipazione al corso "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datata 7 febbraio 2019, NISI la domanda di partecipazione al corso "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datata 18 febbraio 2019, la domanda di partecipazione al corso "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datata 12 febbraio 2019, le domande di partecipazione ai corsi "Pillole di diritto del lavoro e lettura busta paga" e "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datate 18 febbraio 2019, la domanda di partecipazione al corso "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datata 18 febbraio 2019, le domande di partecipazione ai corsi "Pillole di diritto del lavoro e lettura busta paga" e "Come lavorare in gruppo in autonomia con i colleghi e il capo" datate 15 febbraio 2019. Le domande erano tutte prive di data certa, e neppure risultava provata la loro presentazione all'ente bilaterale. Inoltre non vi è prova che i corsi professionali indicati dai ricorrenti siano stati effettivamente organizzati e tenuti dall'ente bilaterale terziario o dall'ente bilaterale lavoro turismo. Non può quindi affermarsi che l'inadempimento della convenuta al pagamento delle quote contrattuali di servizio pari allo 0,40% di paga base e contingenza, abbia causato una diminuzione patrimoniale in capo ai ricorrenti;

in relazione al Bonus economico a sostegno dell'educazione scolastica, deve essere respinta la domanda proposta da , che non dimostrava di aver presentato la domanda di corresponsione del bonus. Deve invece essere accolta la domanda proposta da - che produceva la richiesta datata 9 novembre 2018 relativa alla figlia Giada, spedita in pari data all'ente bilaterale Lavoro Turismo - e da - che produceva la domanda in favore dei due figli minori datata 20 novembre 2018, respinta da EBLT in data 15 aprile 2019 per "Mancata evidenza delle detrazioni dei figli per i quali è richiesto il bonus, su busta paga propria o del coniuge o nella dichiarazione dei redditi, al fine di dimostrare che essi sono a carico". Si trattava di una risposta su modulo prestampato, fornita dall'ente sbarrando la relativa crocetta. Sullo stesso modulo risultava l'aggiunta manoscritta "azienda non aderente a questi enti bilaterali". La parte ricorrente produceva inoltre una comunicazione di Uiltucs inviata a mezzo pec in data 16 maggio 2019,